



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NOVARA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SFORZA	GIORGIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MONDELLO	FABIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BOLOGNESI	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 479/12 depositato il 18/12/2012
 - avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T7UIR0500002/2012 IRPEF-ALTRO 2006
 - avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T7UIR0500002/2012 IRPEF-ALTRO 2007
 - avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T7UIR0500002/2012 IRPEF-ALTRO 2008
 - avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T7UIR0500002/2012 IRPEF-ALTRO 2009
 - avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T7UIR0500002/2012 IRPEF-ALTRO 2010
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- sul ricorso n. 480/12 depositato il 18/12/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010501265/2012 IRPEF-ADD.REG. 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010501265/2012 IRPEF-ADD.COM. 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010501265/2012 IRPEF-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 1

N° 479/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

07/06/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

301/01/14

PRONUNCIATA IL:

05.07.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

03.10.2014

Il Segretario

A. Biondo



(segue)

contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- sul ricorso n. 123/13
depositato il 21/03/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010501266/2012 IRPEF-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010501267/2012 IRPEF-ALTRO 2009
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 479/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

07/06/2013 ore 09:30

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE NEL RICORSO R.G.R. N° 479/12

Chiede che codesta On.le Commissione voglia

IN VIA PRINCIPALE

annullare gli atti impugnati;

IN VIA SUBORDINATA

Rideterminare le sanzioni alla luce di quanto su esposto;

e **condannare** controparte al rimborso di quanto eventualmente pagato dal contribuente al solo scopo di evitare l'azione esecutiva.

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE NEL RICORSO R.G.R. N° 480/12

Chiede che codesta On.le Commissione voglia

IN VIA PRINCIPALE

annullare l'atto impugnato;

IN VIA SUBORDINATA

Rideterminare i maggiori imponibili, le maggiori imposte e le conseguenti sanzioni alla luce delle considerazioni suesposte e **annullare** le sanzioni sulle maggiori imposte derivanti dai redditi accertati ex art. 12 D.L. 78/2009 per obiettive condizioni di incertezza della norma, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 546/92 e art. 6 D.Lgs. 472/97;

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE NEL RICORSO R.G.R. N° 123/13

Chiede che codesta On.le Commissione voglia

IN VIA PRINCIPALE

annullare gli atti impugnati;

IN VIA SUBORDINATA

Rideterminare i maggiori imponibili, le maggiori imposte e le conseguenti sanzioni alla luce delle considerazioni suesposte e **annullare** le sanzioni sulle maggiori imposte derivanti dai redditi accertati ex art. 12 D.L. 78/2009 per obiettive condizioni di incertezza della norma, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 546/92 e art. 6 D.Lgs. 472/97;

CONCLUSIONI DEL RESISTENTE

L'Ufficio chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale:

- 1) il rigetto dei ricorsi riuniti e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL CONTENZIOSO



In data 27.9.2012, l'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI NOVARA notificava al sig. _____ li Cameri gli avvisi di accertamento n. 7TU010501265, 7TU010501266 e 7TU010501267 relativi rispettivamente agli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009 con i quali recuperava a tassazione redditi da capitale da assoggettare ad imposta minima sostitutiva del 12,50% secondo le disposizioni dell'art. 18 d.p.r. 917/86 e dell'art. 2 d.lgs. 239/96.

L'Ufficio agiva sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza nell'esito di una verifica ai fini delle imposte sui redditi ai sensi e per gli effetti degli artt. 32-33 D.P.R. 600/73 circa la posizione fiscale del contribuente nel quinquennio 2005-2009er, con particolare riferimento ai capitali ed alle attività finanziarie detenute all'estero, così come indicate nell'elenco comunemente noto come "lista Falciani".

In particolare, i Militi avevano chiesto conto al contribuente delle disponibilità e movimentazioni presso la HSBC Private BANK di Ginevra, a lui riconducibili secondo la documentazione trasmessa dall'Amministrazione tributaria francese nell'ambito della collaborazione informativa internazionale ai sensi della Direttiva n. 77/799/CEE.

L'Agenzia, nel recepire le conclusioni di tale p.v.c. circa l'illecita detenzione di capitali all'estero, consistenti in attività finanziarie detenute in Svizzera al 31.12.08 quantificabili in € 1.480.737 relativamente alle quali non erano stati dichiarati redditi, applicata la presunzione di fruttuosità ex art. 6 d.l. 167/90, determinava i seguenti redditi da capitale:

- per l'anno 2007 € 57.111
- per l'anno 2008 € 58.418,00
- per l'anno 2009 € 18.844,00

con conseguente liquidazione delle maggiori imposte ed interessi.

Nella stessa data del 27.9.12, l'Agenzia notificava al sig. _____ anche l'avviso d'irrogazione sanzioni n. T7UIR050002 ex art. 16/VII d.lgs. 472/97 mediante il quale contestava la violazione dell'art. 4/I d.lgs. 167/90 (mancata presentazione nelle dichiarazioni annuali del quadro RW sez.II destinato alle attività finanziarie all'estero) e per l'effetto, in applicazione dell'art. 5/IV d.lgs. 167 e tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 12 e 20 d.lgs. 472/97



circa, liquidava a carico del contribuente una sanzione complessiva, per il quinquennio accertato, pari ad € 155.270,25.

Con separati ricorsi tempestivamente proposti (cumulativo quello relativo agli accertamenti 2008 e 2009) il sig. _____ impugnava tali atti impositivi cependendo, in diritto, nullità degli atti notificati perché fondati su dati ed informazioni non utilizzabili in quanto di provenienza illegittima / illecita, essendo stati originariamente sottratti da un dipendente della Banca svizzera, comunque non acquisiti in base alle regole dettate dall'art. 32 d.p.r. 600/73, infine inattendibili in quanto materialmente scritti su carta anonima, non intestata alla banca.

Eccepiva, inoltre, nullità degli avvisi di accertamenti in quanto si riferivano ad atti e documenti asseritamente acquisiti in ambito di collaborazione internazionale, ma ignoti al contribuente e non allegati, nonché nullità dell'avviso per il 2005 e parziale di quello per il 2006 per errata applicazione retroattiva dell'art. 12 d.l. 78/09.

Nel merito, affermava di essere stato incaricato di aprire il conto quale mandatario di società, di rivestire la funzione di semplice delegato (attorney) in relazione al "profilo" Perfect Look e di non essere effettivamente beneficiario del profilo Chaska come in apparenza risultante dalla *fiche* acquisita dall'Amministrazione.

Quanto agli anni 2008 e 2009, rilevava che le informazioni nella *fiche* acquisita si fermavano al febbraio 2007, sicché era infondato contestare il possesso di somme detenute al 31.12 2007-2008-2009 -2010 utilizzando i dati degli anni precedenti, e su di essi calcolare la fruttuosità del capitale.

Concludeva per l'annullamento degli atti impugnati, in subordine per la disapplicazione delle sanzioni accessorie per obiettive condizioni d'incertezza sull'applicazione della presunzione ex art. 12 d.l. 78/09.

Circa l'avviso d'irrogazione sanzioni per violazione dell'art. 4/1 d.lgs. 167/90, ferme le eccezioni in diritto e le argomentazioni difensive circa la ricostruzioni dei militi e dell'Ufficio, chiedeva inoltre la rideterminazione del cumulo giuridico con l'utilizzo, quale sanzione base, di quella relativa all'anno 2006, in mancanza di dati certi sul periodo successivo al febbraio 2007.



Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate per resistere alle domande del ricorrente e chiederne il rigetto.

Quanto all'utilizzabilità della cd. *Lista Falciani*, affermava che la legislazione anti abuso prevalesse su tutte le norme pattizie stipulate dall'Italia con Paese a fiscalità privilegiata quale la Svizzera: tanto più nel caso in cui il recupero a tassazione fosse basato sulla presunzione di cui all'art. 12 d.l. 78/09 espressamente operante in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, quindi anche alle leggi di ratifica delle convenzioni internazionali.

In tal senso, l'Amministrazione finanziaria doveva ritenersi abilitata a far uso di tutti i dati legittimamente ricevuti, tenendo conto del fatto che, nel caso in esame, le informazioni erano provenute dalla Francia in ambito di collaborazione internazionale prevista dalla direttiva comunitaria n.77/799 nel rispetto della convenzione bilaterale sulle doppie imposizioni ed erano poi state trattate dalla Guardia di Finanza quale soggetto istituzionalmente preposto ad attività ispettiva.

Data per ammessa la legittimità dell'acquisizione dei dati, la diversa questione dell'utilizzabilità della documentazione nel successivo processo tributario doveva, secondo l'Ufficio essere risolta comunque a favore dell'Erario, non sussistendo nello specifico alcuna ragione ostativa analoga a quelle previste in ambito penale.

Quanto alle altre eccezioni in diritto, riaffermava l'attendibilità dei dati utilizzati, sicuramente riconducibili al contribuente che non li aveva neppure contestati in sede di contraddittorio preliminare, la loro conoscenza in quanto richiamati e sviluppati nel p.v.c. notificato all'interessato, la retroattività della norma dettata dall'art. 12 d.l. 78/09 perché di natura procedimentale.

Quanto al merito, ribadiva la soggettività passiva del ricorrente quale soggetto detentore delle attività all'estero, a prescindere dalla titolarità/proprietà e comunque la responsabilità del in ordine ad entrambi le posizioni (profili) analizzati in difetto di prova idonea circa lo svolgimento dell'asserito incarico di semplice mandatario delle due società di riferimento delle posizioni stesse.

Circa i conteggi, precisava che la rigorosa ricostruzione dei finanziari non poteva essere corretta in mancanza di evidenze documentali e riscontri



precisi, in ogni caso non si era tenuto conto di decrementi intervenuti nel tempo trattandosi di somme già trasferite in precedenza all'estero e computate nel capitale iniziale.

Quanto alla richiesta disapplicazione delle sanzioni di cui agli accertamenti, rilevava l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 8/l d.lgs. 546/92 non potendosi parlare nella fattispecie di oggettiva incertezza interpretativa.

Circa la quantificazione delle sanzioni per mancata compilazione del quadro RW, ribadiva la fondatezza del cumulo giuridico applicato in atto, dovendosi ritenere che, in mancanza di prova contraria, le somme fossero rimaste in Svizzera anche per gli anni successivi al 2006 e che quindi fosse dovuta la sanzione per ogni anno accertato, con l'applicazione del cumulo su quella più grave (anno 2009, € 82.810,80)

I ricorsi, rubricati ai n. ri 479/12 (irrogazione sanzioni) 480/12 (anno d'imposta 2007) e 123/13 (anni d'imposta 2008-2009) erano riuniti ex art. 29 d.lgs 546/92 per connessione oggettiva e soggettiva con decreto in data 10.5.13, quindi erano discussi e decisi alla pubblica udienza del 7 giugno 2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione dell'utilizzabilità della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza dalle omologhe autorità francesi e proveniente dalla HSBC filiale di Ginevra (nota come "Lista Falciani", dal cognome del dipendente della banca che acquisì i dati della clientela poi sequestrata dalla Polizia Giudiziaria Francese) è stata più volte affrontata e variamente decisa dai Giudici chiamati ad occuparsi dei procedimenti tributari o penali che ne sono scaturiti.

Questa Commissione non ignora le modalità con le quali la lista si è formata (per illecita sottrazione da parte del Falciani, provento di furto e per questo dichiarata inutilizzabile dal fisco francese dalla Corte di Cassazione parigina nel 2012 – fatto comunemente noto, cfr. in atti la sintesi giornalistica prodotta dal ricorrente come doc. 4) e conosce il simile orientamento, affermatosi in parte della giurisprudenza nazionale, sul quale si basa l'eccezione preliminare posta dalla difesa

Ritiene, peraltro, di dover condividere la diversa ricostruzione secondo la quale le informazioni contenute nelle cd. *fiche* (schede nominative recanti i



dati anagrafici ed i recapiti del singolo cliente, i soggetti a lui riferibili e le movimentazioni in corso d'anno del conto - v. per il caso in esame doc. 2 prodotto con ricorso n. 479/12) costituiscono dati utilizzabili in quanto ottenuti nell'ambito della collaborazione fra Stati membri dell'Unione Europea disciplinata da specifiche normative.

In tal senso, è particolarmente significativa la sentenza n. 15/01/13 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Verbania ha ricostruito la fattispecie, analizzando con ampiezza di argomentazioni i vari profili della questione.

In particolare, i Giudici verbanesi hanno evidenziato come la fonte normativa citata negli atti istruttori della Guardia di Finanza e negli avvisi di accertamento e di contestazione dell'Ufficio, vale a dire la direttiva n°77/799/CEE del Consiglio del 19.12.1977 circa lo scambio su richiesta, spontaneo ovvero automatico di "ogni" (e quindi nessuna esclusa, a prescindere dalla fonte dalla quale provenga) informazione atta a permettere una corretta determinazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, sia stata in seguito aggiornata per adeguamento alla nuova realtà *globalizzata* e la materia ridisegnata dalla direttiva 2011/16/UE, sottoscritta a Bruxelles il 15 febbraio 2011.

In particolare, tale normativa, all'art. 16, prevede che le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma siano coperte dal segreto d'ufficio e godano della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve e possano essere usate in occasione di procedimenti giudiziari e amministrativi che implicano l'eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.

La direttiva, peraltro, non prevede limitazioni all'utilizzabilità in uno Stato dei dati acquisiti da un altro Stato membro: sicché, in ambito di diritto comunitario, non esiste un divieto di utilizzo, da parte dello Stato cui appartiene il cittadino verificato, di elementi trasmessi da altro Stato membro che li abbia acquisiti, secondo il diritto in modo illecito.

Ne consegue che le modalità di acquisizione siano indifferenti e non spieghino alcun effetto derivato sulla facoltà di trasmissione dei dati ad altro Stato membro, né gli Stati membri, ai sensi dell'art. 18, potranno ricusare di fornire informazioni soltanto perché esse siano detenute da una banca o da altri tipi di istituzioni finanziarie.

Inoltre, l'articolo 17 della direttiva in esame detta una serie di limiti fra i quali non è dato riscontrare quello della, per ipotesi, illecita acquisizione dei dati.

Circa l'applicabilità del testo di legge a casi pregressi, vale il principio di effettività, in forza del quale gli Stati membri devono adoperarsi efficacemente affinché il diritto dell'Unione abbia una concreta attuazione.

Si può, in sostanza, affermare che nel bilanciamento tra gli interessi e parametri comunitari, aventi un rango assimilabile a quello di beni primari costituzionalmente tutelati, e il "diritto" dei singoli alla riservatezza di notizie non tutelate di per sé in quanto riflettenti dati sensibili o personalissimi, ma perché attestanti la semplice detenzione ad opera di terzi di denaro o di altre risorse finanziarie, oltretutto sottratte ad una legittima imposizione, debbano essere privilegiati i primi.

Quanto al diritto nazionale, nella sentenza qui richiamata la Commissione verbanese ha rilevato che la Suprema Corte si è espressa nel senso dell'utilizzabilità di documenti acquisiti all'estero dalla Guardia di Finanza senza necessità di rogatoria internazionale, in quanto atti amministrativi.

Inoltre, nella più recente giurisprudenza della sezione tributaria si rinvengono decisioni di altro orientamento rispetto a quello più garantista precedente, tra le quali la sentenza 12 novembre 2010, n. 22984 circa l'utilizzabilità nel processo tributario di dati acquisiti senza rispettare le garanzie difensive prescritte per il procedimento penale (*"non costituisce ragione di inutilizzabilità degli stessi nel procedimento di accertamento fiscale, tenuto conto del principio di autonomia del procedimento penale rispetto le procedure dell'accertamento tributario, già sancito, in linea di principio, nel D.L. n. 429 del 1982, art.12 e confermato dal D.lgs. 10 marzo 2000, n.74, art. 20 in armonia con le disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p."*)

In sostanza, la Corte ha affermato che al giudice tributario non può essere preclusa l'autonoma libera valutazione del materiale probatorio acquisito;

anche in sede penale, purché vengano rispettate le regole che disciplinano il processo tributario: e ciò, ad avviso di questo Collegio induce a ritenere irrilevante l'eventuale illegittima acquisizione delle informazioni elaborate (peraltro neppure imputabile all'amministrazione finanziaria italiana).

La decisione della Corte d'appello, successivamente confermata dalla Corte di Cassazione di Parigi, di segno contrario rispetto all'orientamento qui sostenuto, è inserita nel contesto di una procedura che sottopone al controllo del giudice ordinario i documenti probatori prodotti dal ministero delle finanze, giacché l'art. L. 16 B del LPF (libro della procedura fiscale) consente ai funzionari dell'amministrazione francese di accedere, anche di sorpresa, nell'abitazione o in altri uffici del contribuente per acquisire le prove di una violazione delle leggi d'imposta previa specifica autorizzazione del Tribunale della Libertà e della Detenzione (JLD).

Si può ammettere che la decisione della Corte francese sia conforme al diritto interno dello Stato di appartenenza: ma occorre considerare che l'orientamento così affermato può risultare in contrasto con il disposto dell'art. 267 del T.F.U.E. nella misura in cui, ponendosi in concreto un problema di interpretazione del trattato o comunque degli atti (comprese le direttive, fra le quali l'ultima sopra menzionata) compiuti dalle istituzioni della Comunità, ed essendo la Corte di Cassazione organo giurisdizionale "avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso di diritto interno", non ritenga, pur essendovi "tenuta" ai sensi del comma 3 del citato art. 267, di sottoporre alla Corte di Giustizia Europea la suddetta questione pregiudiziale circa l'interpretazione della direttiva che vincola gli stati della cooperazione nel contrasto all'evasione.

In definitiva, la decisione in commento non appare affatto dirimente, ove si tenga conto anche del fatto che la Corte Costituzionale federale tedesca, in relazione all'analogo caso LIECHTENSTEIN, ha ritenuto legittima una perquisizione domiciliare, nei confronti di un contribuente, fondata unicamente sulla lista rubata da tale Heinrich Kieber nella Banca LGT di Vaduz, rilevando che non è previsto dalle norme di procedura penale tedesche un divieto assoluto di utilizzazione di prove acquisite illecitamente, ma solo in caso di violazioni gravi, intenzionali o arbitrarie, le quali

comportassero un'inosservanza pianificata o sistematica delle salvaguardie costituzionali e che gli elementi di prova raccolti da privati - non da parte di un'autorità tedesca - dovessero considerarsi utilizzabili anche se ottenuti mediante la commissione di un reato.

Neppure è condivisibile la sentenza del Tribunale di Pinerolo richiamata dal ricorrente, posto che l'affermata punibilità del Falciani, autore della sottrazione informatica o cartacea della fiche bancaria intestata alla ricorrente, per il reato di cui all'articolo 615 ter c.p. parte dall'erroneo presupposto dell'applicabilità e configurabilità della legge italiana (ciò che, invece, è condizionato dalla sussistenza, invero non dimostrata, dei requisiti di cui al I comma, mentre la punibilità di un reato commesso all'estero in danno di cittadino italiano è prevista solo nelle tassative ipotesi di cui all'articolo 7 c.p., tra le quale non può annoverarsi quella di cui alla norma applicata).

In sostanza, nella fattispecie il reato sarebbe stato commesso in territorio elvetico o francese da cittadino svizzero o comunque straniero, e l'Autorità Giudiziaria italiana non è legittimata da alcuna norma a procedere nei confronti di tale cittadino per fatti commessi al di fuori del territorio nazionale: conseguentemente, non può neppure parlarsi di confisca o distruzione del corpo di un reato di cui autorità italiana non può conoscere, neppure incidentalmente ai fini della sussunzione di altro reato fiscale (peraltro, una mera riproduzione di documenti, appartenenti alla HSBC PRIVATE BANK, unica persona offesa dal supposto reato informatico).


In definitiva, questa Commissione ritiene i dati contenuti nella fiche (la cui riconducibilità effettiva all'odierno ricorrente non è contestata, ed anzi i appare sostanzialmente ammessa) utilizzabili in ambito tributario italiano.

Per diretta conseguenza di quanto sopra, occorre ritenere infondate anche le eccezioni preliminari svolte dal ricorrente ai punti 2, 3, 4, 5 del ricorso introduttivo.

In particolare:

- l'art. 32 del D.P.R. 600/73 non si applica alla fattispecie dal momento che gli accertamenti non sono fondati su indagini finanziarie quali quelle previste da tale norma, mentre l'attendibilità dei dati stessi e la loro riconducibilità al sig.

- 11 -



... sono state confermate indirettamente dall'interessato in sede di contraddittorio preliminare (ciò che rende irrilevante anche la mancanza di timbri o segni identificativi della banca di riferimento sui fogli recanti i dati elaborati dall'Agenzia);

- l'allegazione di atti o documenti provenienti dall'estero in ambito di collaborazione internazionale non è imposta a pena di nullità dall'art. 7 Legge n.212/2000, in ogni caso la "fiche" riportante i dati bancari era materialmente allegata al PVC già noto al contribuente che ne aveva ricevuto regolare notifica;

- la natura procedimentale dell'art. 12 D.L. n. 78/2009 in materia di monitoraggio fiscale è pacifica, in ogni caso i termini decadenziali per accertamenti basati sulla presunzione di cui al citato art. 12 sono stati raddoppiati con D.L. n. 194/2009, con conseguente copertura temporale del biennio 2005-2006 in contestazione.

Quanto al merito, occorre preliminarmente precisare che la violazione di obblighi dichiarativi previsti dal D.L. n. 160/90 cui è ricollegata l'operatività della menzionata presunzione ex art. 12 D.L. n. 78/2009 si riferisce alla detenzione di attività all'estero, per tale intendendosi la disponibilità e la possibilità di movimentazione di investimenti *et similia*.

Senonché, l'odierno ricorrente risulta semplice delegato ad operare in relazione al profilo identificato come "Perfect Look", non anche come beneficiario economico o titolare del conto, e *beneficial owner* del profilo "Chaska", non anche amministratore della società, sicché la presunzione di cui al citato art. 12 non sembra poter operare in relazione al primo, trattandosi in sostanza di detenzione per conto terzi.

L'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 17052/2010, richiamata dall'Ufficio nella propria memoria di costituzione, si riferisce effettivamente alla mera disponibilità ed alla possibilità di movimentazione dei capitali: ma ciò, ad avviso della Commissione, può avere rilevanza ai fini dell'obbligo di compilazione del quadro RW, quindi sanzionatori: non anche, e direttamente, in ambito di ricostruzione dei redditi sottratti a tassazione, in quanto riconducibili al titolare del conto effettivo beneficiario delle utilità ritratte dagli investimenti

Tanto precisato in via preliminare, rileva la Commissione che l'Amministrazione, seguendo la ricostruzione proposta dai Finanziari nel P.V.C., elabora per gli anni 2007-2008 - 2009 le informazioni contenute nella fiche bancaria, che però si *fermano* alla data del 28.2.2007: ciò che non appare corretto, giacché in tal modo la fruttuosità del capitale, vale a dire il reddito sottoposto a tassazione, è calcolata su un dato risalente, che non tiene conto di variazioni medio tempore intervenute, di disinvestimenti, perdite ecc.

In tal senso, l'eccezione formulata dal ricorrente è fondata, e gli avvisi di accertamento per gli anni 2008-2009 (ricorso n. 123/13) devono essere annullati.


Quanto all'anno 2007 (ricorso n. 480/12)

- deve essere escluso il profilo identificato come "Perfect Look", sul quale il ricorrente risulta abilitato ad operare come semplice delegato (attorney) essendo irrilevante a fini di ricostruzione del reddito da capitale, che va invece imputato al titolare effettivo;
- il calcolo dell'importo tassabile deve essere limitato al periodo 1.1.- 28.2, secondo le informazioni contenute nella fiche bancarie e tenendo conto del saldo al 31.12.06 per il profilo Chaska come rideterminato nel contenzioso parallelo (ricorso n. 69/12 deciso da questa Commissione sulla base di consulenza tecnica d'ufficio).

Rimangono dovute le sanzioni ex art. 12 d.l. 78/09, la cui natura procedimentale è già stata rilevata, da ricalcolarsi in funzione del limite temporale indicato.

Quanto all'aspetto sanzionatorio di cui al provvedimento n. T7UIR0500002/2012 (ricorso n. 479/12) per conseguenza di quanto sopra occorre escludere la parte relativa agli anni 2008- 2009 - 2010: per l'effetto, provvederà l'Agenzia alla rideterminazione dell'importo dovuto per la mancata indicazione a quadro RW delle somme all'Estero detenute dal sig. I per entrambi i profili di cui alla fiche bancaria, negli anni 2006 e 2007 (questo limitato ai 10/12 giusto quanto sopra rilevato).

L'esito della lite e la parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese fra le parti.



Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione Tributaria Provinciale di Novara sez. I, definitivamente pronunciando

P.Q.M.

Annulla gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2008-2009.

Annulla parzialmente l'avviso di accertamento per l'anno 2007 relativamente ai 10/12 del periodo d'imposta, con esclusione dalla determinazione del reddito tassabile della disponibilità indicata nel profilo "PERFECT LOOK".

In parziale accoglimento del ricorso annulla il provvedimento d'irrogazione sanzioni nella parte riguardante gli anni 2008-2009-2010 e per i 10/12 dell'anno 2007.

Spese compensate.

Novara, ~~17 giugno 2013~~ 5 LUGLIO 2013

Il Relatore
Fabio Mondello

Il Presidente
Giorgio Sforza